



Prot.67821

Rimini, 04/05/2011

Oggetto: ORDINANZA BALNEARE 2011 - DIVIETI DI BALNEAZIONE PERMANENTI

IL SINDACO

Visto il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE” ;

Visto il Decreto interministeriale 30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle Acque di Balneazione”

Preso atto che il DPR 470/82 è stato sostituito dal D. Lgs. 116/08, la cui entrata in vigore è avvenuta con la pubblicazione sulla G.U. n. 119 del 24/05/2010 del decreto attuativo 30/03/2010

Considerato che la stagione balneare 2011 è compresa tra il 2 aprile e il 09 ottobre 2011 (Ordinanza Balneare n. 1/2011 Regione Emilia-Romagna approvata con Determina del Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche n. 3320 del 28.03.2011);

Considerato che la Provincia di Rimini con Delibera di Giunta n. 119/2011 “Individuazione e classificazione delle acque di balneazione e dei punti di campionamento relativi, ai sensi del D. Lgs. 116/08 – Anno 2011” individua:

- a) al punto 1 del dispositivo le acque di balneazione ai sensi del D. Lgs. 116/2008 individuandole in quelle riportate nell’allegato A alla medesima delibera di G.P. 119/2011, con le relative coordinate geografiche
- b) al punto 2 del dispositivo i punti di campionamento individuandoli in quelle riportati nell’ Allegato B, con le relative coordinate geografiche
- c) classifica, come riportato nell’allegato A, sulla base delle analisi delle 4 stagioni precedenti e dei criteri di conversione dei parametri di cui all’art. 16 del D. Lgs. 116/2008, le acque di balneazione individuate
- d) indica, nell’Allegato “C” le zone non idonee permanentemente alla balneazione di cui ai punti precedenti - delimitandole anche attraverso le coordinate geografiche degli estremi - fra le quali zone risultano comprese le seguenti aree del territorio del Comune di Rimini:

- **Foce del Fiume Marecchia**, sino a 50 metri a Nord e 50 metri a Sud della stessa





immissione per motivi igienico-sanitari;

- **Porto Canale di Rimini**, tratto di mare antistante il porto-canale in quanto soggetto al transito di imbarcazioni, quindi, per motivi di sicurezza ed incolumità dei cittadini;

Preso atto che ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettere a) e d) del D. Lgs 116/08, ed in attuazione della Delibera di Giunta Provinciale sopra-menzionata, i Comuni devono provvedere, a mezzo di Ordinanza del Sindaco, alla delimitazione delle zone non idonee permanentemente alla balneazione, ed alla apposizione di apposita segnaletica che indichi il divieto di balneazione;

Vista la Legge n. 833/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Per i motivi sopra richiamati

ORDINA

1) Durante la stagione balneare 2011 è vietata permanentemente la balneazione nei tratti di mare antistanti:

- **Foce del Fiume Marecchia** sino a 50 metri a Nord e 50 metri a Sud della stessa immissione,

coordinate: da 00° 06' 36.6" long. Est – 44° 04' 32" lat. Nord

a 00° 06' 45.6" long. Est - 44° 04' 30" lat. Nord

- **Porto Canale di Rimini**

coordinate: da 00° 07' 08.4" long. Est – 44° 04' 40.2" lat. Nord

a 00° 07' 27.6" long. Est - 44° 04' 40" lat. Nord

2) alla Società HERA S.p.A. – SOT di Rimini di provvedere alla apposizione, nelle zone di cui al punto 1, di appositi cartelli di Divieto di Balneazione Permanente.

3) alla Direzione Infrastrutture, Mobilità e Ambiente - Ufficio Valutazioni e Tutela Ambientali di pubblicizzare la presente Ordinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di giorni 60 (sessanta).

4) a chiunque spetti, di osservare e di far osservare il presente provvedimento.



INFORMA

1) che le infrazioni alla presente Ordinanza ricadono sotto le sanzioni di legge, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati incorsi;

2) che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Domenico Bartolucci, Responsabile U.O. Gestione Qualità e Servizi Ambientali e Sicurezza, via Rosaspina, 27 - 47900 Rimini.

Contro il presente provvedimento sono ammissibili: Ricorso al Prefetto entro 30 giorni, ovvero Ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna entro 60 giorni, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della presente Ordinanza.

Copia della presente Ordinanza va inoltre inviata, per quanto di competenza, a:

- HERA S.p.A. – SOT di Rimini;
- Comando Polizia Municipale;
- Capitaneria di Porto;
- Azienda U.S.L. Rimini - Dipartimento di Sanità Pubblica - U.O. Igiene e Sanità Pubblica;
- A.R.P.A. - Sezione Provinciale Rimini;
- Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa;
- Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Settore Salute;
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

IL SINDACO

F.to Dott. Alberto Ravaioli

